Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

32
2004

Jovene editore Napoli

Clarendon Law Lectures: 1. The End of an Era: Transformation of Scholarship in Roman Law; 2. The Transition from Civil Law to Civil Code in Germany: Dawn of a New Era?; 3. A Change in Perspective: European Private Law and its Historical Foundations.

Ferdinando Zuccotti, *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico* (Milano, Giuffrè, 2000) p. xii, 131. [€ 11,36].

[*a cura di* FELICE MERCOGLIANO]

Ricordi

Francesco De Martino giurista

Antonio Guarino

1. Francesco De Martino si è spento serenamente, consunto da un male che lo aveva colto da circa un anno, nelle prime ore di venerdí 18 novembre 2002.

Nato il 31 maggio del 1907, si trovava nel mezzo del suo novantaseiesimo anno di età ed aveva intensamente percorso, sin quasi agli ultimi giorni, una vita severa di lavoro scientifico e di attività politica. Era professore emerito dell'Università Federico II di Napoli, ove aveva insegnato dal 1950 al 1977 la Storia del diritto romano. In precedenza, tra il 1935 e il 1950, aveva svolto attività didattica da libero docente e da incaricato a Napoli, passando nel 1937 a coprire da titolare cattedre giusromanistiche nelle Università di Messina e di Bari.

Come studioso era socio nazionale dell'Accademia dei Lincei, nonché membro dell'Accademia Pontaniana di Napoli e della napoletana Società Nazionale di Scienze, Lettere ed Arti. Come uomo politico aveva fatto parte sin dal 1945, caduto il regime fascista, inizialmente del Partito d'azione e da poco appresso del Partito socialista. Di quest'ultimo era stato parlamentare a partire dal 1948 ed aveva coperto per vari anni la carica di Segretario generale, divenendo suo rappresentante in seno a governi di centro-sinistra in qualità di Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel 1991 gli fu conferita dal Capo dello Stato l'altissima dignità di Senatore a vita e ad essa dedicò assiduamente tutto l'impegno di un'esperta saggezza alimentata da una intelligenza vivida che non gli venne, per sua fortuna, mai meno.

2. Parlare spassionatamente di Francesco De Martino, sia pure a distanza di qualche mese dalla fine, è còmpito, lo confesso, che mi torna difficile. Non tanto per l'ovvia ragione (una volta tanto non detta, si creda, a titolo rituale) che non me ne sento all'altezza. Non tanto per questo,

* Commemorazione lincea, pronunciata l'11 aprile 2003 in Palazzo Corsini, Roma. Testo pubblicato nei *Rendiconti* della Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 400 vol. 14 (2003) 365 ss.

quanto per il motivo che di lui sono stato compagno di strada, sul piano scientifico e su quello umano, sin dagli inizi ormai lontanissimi della mia carriera di studioso.

Siamo stati infatti entrambi allievi dello stesso indimenticabile maestro, Siro Solazzi, giusromanista acutissimo formatosi alla scuola di Vittorio Scialoja ed al fianco del poco piú anziano Pietro Bonfante. E di Siro Solazzi siamo stati nell'Università di Napoli allievi ambedue allo stesso modo alquanto singolare. Egli prima ed io (di qualche anno piú giovane) dopo, del maestro abbiamo seguito i corsi di Pandette e quelli di Esegesi delle fonti del diritto romano, di lui abbiamo studiato e quasi notomizzato i libri di testo e le altre opere principali, ma con lui abbiamo avuto colloqui ravvicinati solo in poche e brevi occasioni. Schivi seguaci di un uomo apparentemente solitario e burbero, ma in realtà piú schivo e forse piú timido di noi, abbiamo di questo maestro assorbito per anni essenzialmente l'*exemplum* e abbiamo da lui recepito alla fine quasi con sorpresa, in seduta di laurea, il verdetto favorevole. Dopo di che De Martino fece qualcosa di piú audace di quel che abbia fatto io. Dette privatamente alle stampe una prima stesura della sua dissertazione sulla *iurisdictio*, si presentò di propria iniziativa ad un esame di libera docenza, ottenne vittoriosamente il titolo e infine andò a comunicarlo al meravigliatissimo Solazzi.

Datò da allora la consuetudine del maestro di ammettere talvolta De Martino, e solo De Martino, a far quattro passi vespertini con lui per le vie del Vomero, parlandogli ora di diritto romano ed ora anche delle sue convinzioni politiche di impronta nettamente socialistica, molto diverse dunque da quelle del regime fascista allora imperante. Probabilmente fu anche a queste conversazioni vespertine che De Martino, già portato di proprio a vaghi ideali di libertà e di giustizia sociale, si ispirò per la maturazione successiva della sua complessa personalità.

Una personalità, la sua, nella quale è molto difficile scindere la fisionomia dello storico da quella del politico di ispirazione marxista, anche se mai, dico mai, è avvenuto che nella sua vastissima produzione le opinioni storico-giuridiche siano state, pur se occasionalmente, influenzate da pulsioni ideologiche connesse con le contingenze della sua attività politica. Nel lasciare da parte il protagonista della «politique politicienne», tenterò qui di tracciare un rapido profilo critico dello storico e del giurista.

3. Ho detto «storico e giurista» non allo scopo di differenziare due generi diversi di attività di ricerca che in Francesco De Martino felicemente, ma occasionalmente si incontrino. È stato solo per segnalare che nella sua produzione scientifica sono particolarmente evidenti la coesistenza e il concorso di due specialità distinte, ma non diverse, di una sola ed unica personalità di ricercatore: quella del giurista. Perché (sia concesso di non fare esplicito riferimento a dottrine filosofiche piú o meno calzanti) il «giurista», voglio dire il vero giurista, è inevitabilmente uno storico, cosí come lo «storico del diritto», voglio dire quello davvero tale, è inevitabilmente un giurista. Verità, questa, che purtroppo sempre piú appare opaca nel nostro mondo moderno, cosí affollato com'è da superspecialisti di scarni settori dei diritti vigenti, non meno che da superbanalizzatori (sono il primo a dolermene) di aride cronologie dei diritti passati.

Il giurista autentico, anche quando appartenga (se ancora essa esiste) all'«école de l'exegèse» o quando obbedisca (là dove esso ancora vige) al principio dello «*stare decisis*», non sa e non può fare a meno di accompagnare all'interpretazione letterale e a quella logica del diritto vigente l'interpretazione storica dello stesso. Se egli limita solitamente quest'ultima ai precedenti piú immediati ed evidenti della norma o dell'istituzione in vigore, è solo perché conta o spera di contare sulla collaborazione degli storiografi, quanto meno degli storiografi dell'età romana e delle età intermedie, i quali approfondiscano le ragioni o le occasioni che, in un passato piú lontano, hanno indotto a quella certa soluzione normativa oppure l'hanno variamente ostacolata. Quanto allo storiografo del diritto romano, al «giusromanista», al quale passo a stringere il mio discorso, due sono le caratteristiche, sempre e beninteso che si tratti di studioso degno di questo nome: in primo luogo, la peculiarità di avere egli sott'occhio l'esperienza di ben tredici secoli (quelli che vanno dall'VIII a.C. al VI d.C.) i quali furono segnati da una «rise and fall», da un «Aufstieg und Niedergang», insomma da un inizio e da una fine che racchiusero nel loro àmbito fasi di fioritura e successive fasi di decadenza; in secondo luogo, la peculiarità di avere sott'occhio l'esperienza di una vita privata non scindibile dalla vita pubblica e viceversa (usando qui le terminologie di privato e di pubblico nel senso molto approssimativo che ad esse, come tutti sanno, è doveroso assegnare).

Le due peculiarità della buona giusromanistica già fuori d'Italia, e oggi anche da noi per effetto di una riforma universitaria dissennata, vanno rapidamente essiccandosi, davvero non so con quali benevoli prospettive per gli studi approfonditi del diritto. Ma del futuro io non sono un indovino e ammetto, anzi spero di fare una previsione sbagliata. Sicché faccio punto anche su questo tema e vengo al De Martino giusromanista.

4. Alle due caratteristiche dianzi indicate del buon giusromanista Francesco De Martino ne aggiungeva una terza: quella di essere anche un conoscitore, a cosí dire, «in presa diretta», non per superficiale informazione, dell'ordinamento giuridico italiano. Lo fu non solo nella sua veste di uomo politico spesso anche tecnicamente impegnato nell'applicazione della Carta costituzionale e nel varo di importanti riforme, ma anche come studioso, e in particolare come studioso del diritto privato italiano.

Tutti facilmente possono ricordare che De Martino è stato un puntuale commentatore degli articoli sui beni in generale (810-820), di quelli sulla proprietà (832-951) e di quelli sulll'usufrutto (978-1026) nel *Commentario del codice civile* diretto da Scialoja e Branca. Non è poco. Tuttavia a molti sfugge che, prima della riforma codicistica del 1938-42 e in vista della stessa, egli ha annotato con diligenza ed acume, in sede di comparazione giuridica, varie centinaia di sentenze straniere, particolarmente tedesche e francesi, per l'*Annuario di diritto comparato* e per le altre riviste

giurisprudenziali edite dall'Istituto Italiano di Studi Legislativi fondato e diretto da Salvatore Galgano. Questa attività l'ho praticata da giovane laureato anch'io, che dell'Istituto di Galgano sono stato per qualche tempo assistente interno, e posso affermare con sicurezza che era molto piú impegnativa della normale attività di annotazione di sentenze italiane. La scelta dei provvedimenti giudiziari era operata da collaboratori stranieri, che accompagnavano i singoli pronunciati con note di riferimento al diritto dei loro Paesi. A noi dell'Istituto spettava il còmpito di rintracciare attraverso l'analisi delle singole fattispecie concrete quale fosse la normativa italiana, spesso né identica né strettamente analoga a quella del diritto straniero interessato, che alle stesse fosse applicabile. Se si tiene presente che, nell'incalzare finale dei lavori della riforma, il materiale di decisioni da commentare divenne per tre quarti di marca tedesca e fu per gran parte relativo al diritto delle obbligazioni ed al diritto commerciale in senso lato, è facile comprendere che le nostre difficoltà non erano poche.

La fitta fatica comparatistica svolta da noi dell'Istituto non rimase sterile. Forse è equo riconoscere che alla riforma del diritto italiano delle obbligazioni e di quello dell'impresa, la quale fu riattivata da un'apposita Commissione ministeriale con piú moderni criteri proprio sul limitare degli anni Quaranta, non fu utile soltanto lo studio del BGB e dei maestosi trattati germanici che tutti sanno. Fu utile anche l'ingente quantità di notizie e puntuazioni comparatistiche fornita ai riformatori (tra cui primeggiava attivissimo Rosario Nicolò) sia dall'Istituto di Studi Legislativi sia (mi si permetta di aggiungere) da un certo «Ufficio delle commissioni giuridiche bilaterali» (un ufficio in realtà essenzialmente concentrato sul diritto tedesco) che fu istituito all'uopo in seno al Gabinetto del Ministro della Giustizia Dino Grandi ed in cui io passai a prestar servizio dopo il mio ingresso in magistratura.

5. Lo studio eminentemente «casistico» dei diritti moderni (prima e dopo il 1942) è stato comunque per De Martino solo di supplemento rispetto al grande studio da lui dedicato, sopra tutto negli anni giovanili, al «case law», al «Fallrecht» del romano *ius privatum*.

Sono saggi, quelli romanistici, che riempiono il primo grosso volume dei quattro che compongono la raccolta definitiva dei suoi scritti cosí detti «minori» (*Diritto economia e società nel mondo romano* [Napoli, 1995-2003]). Essi riguardano prevalentemente le garanzie personali delle obbligazioni e gli istituti del commercio marittimo mediterraneo: la nave come cosa composta, l'imprenditore navale, la figura del capitano, il prestito a cambio marittimo, i diritti dei caricatori, il getto delle merci a mare e il relativo riparto degli oneri economici.

Chiuderei qui per brevità l'elenco, se non ritenessi doveroso di far menzione dell'ampio articolo pubblicato nel 1941 sotto il titolo di *Individualismo e diritto romano privato*. Uno scritto nel quale De Martino dimostra, attraverso un puntuale e concreto riesame degli istituti principali, l'infondatezza della sommaria accusa di «individualismo», cioè di difesa degli interessi particolari e di insensibilità alle esigenze «olistiche» della

comunità politica, mossa al diritto romano dei privati. Accusa, questa, molto frequente in certa dottrina tedesca degli anni Trenta e non esente da connessioni ideologiche con il partito nazionalsocialista, di cui è particolarmente significante il paragrafo 19 del programma diffuso sin dal 1920. Non sono in grado di esprimermi in materia, anche per una mia personale riluttanza dal pormi certi interrogativi di carattere generale o, meglio direi, un po' troppo astratto. Qui mi preme esclusivamente mettere in evidenza che la reazione di De Martino a un certo modo sommario di giudicare l'eredità romana nella Germania nazista fu non soltanto coraggiosa, ma anche anticipatrice delle scelte di ricerca che egli avrebbe operato in séguito.

6. Le scelte secondo nuovi orientamenti vennero alla luce a partire dal 1950 e dalla chiamata di De Martino alla cattedra napoletana di Storia del diritto romano. Forte della messe di studi giuridici privatistici di cui ho parlato, De Martino decise infatti di estendere le sue indagini alle istituzioni del cosí detto diritto pubblico romano.

In questo aspertimo campo egli ha dimostrato un'avvedutezza ben piú robusta di quella di molti pur eminenti storici del lungo secolo XIX e del successivo «secolo breve» conclusosi intorno al 1990. Lo ha fatto senza lasciarsi sedurre dalle apparenze, dalle forme, dalle mere strutture della vita pubblica romana nelle sue varie branche (costituzionale, amministrativa, criminalistica, internazionalistica e via dicendo). Lo ha fatto senza limitarsi ad una rappresentazione accademistica (l'ennesima) della materia e senza cadere per converso nel facile eccesso di una di quelle visioni impressionistiche della vita pubblica romana tanto care a certi storiografi alieni da sufficiente cultura giuridica che amano spesso autodefinirsi «storici storici» e che detestano di essere talvolta qualificati cultori della cosí detta «histoire bataille». Lo ha fatto senza trascurare la necessità di far capo ad una buona conoscenza della molteplice vicenda socio-economica di Roma attraverso i secoli. Lo ha fatto, insomma, andando al fondo delle cose e dando sopra tutto il debito rilievo al ruolo importantissimo, e per molti secoli addirittura decisivo, rivestito nella società romana dalle famiglie potestative (o, piú precisamente, dai «clans» familiari) nella loro interazione con gli organismi fondamentali dello Stato.

Chi legga l'edizione riveduta dell'opera prima di De Martino su *La giurisdizione nel diritto romano* (opera accolta nel 1937 in una collana di monografie processualistiche curata da Piero Calamandrei) già intravvede con chiarezza queste sue doti di storico di un diritto, a cosí dire, «totalizzato»: nel che l'autore è anche stato agevolato dal fatto che la *iurisdictio* romana aveva per oggetto specifico i rapporti litigiosi tra privati, cioè i rapporti da lui piú a lungo inizialmente studiati. A distanza di molti anni da questo suo libro iniziale sono poi venute alla luce le opere della sua maturità scientifica: la *Storia della costituzione romana* del 1951-1967 e la *Storia economica di Roma antica* del 1979.

La *Storia economica*, essendo relativa a problemi di microeconomia non meno che a problemi di macroeconomia, conferma la felice attitudi-

ne di Francesco De Martino ad occuparsi indifferenziatamente sia del pubblico sia del privato. Detto ciò, penso che la concinnità del discorso mi suggerisca di non fermarmi anche su questo volume di circa 600 densissime pagine. Mi basti precisare che esso ha essenzialmente funzione di complemento rispetto alla *Storia della costituzione romana*: opera che De Martino ha pubblicato in cinque grossi volumi (di cui il quarto in due tomi) editi in seconda edizione ampiamente riveduta nel 1972-1975, con l'aggiunta di un sesto volume di Indici datato 1990.

7. Io non amo i superlativi e cerco inoltre costantemente di rifuggire dalle graduatorie che si vogliono spesso stabilire tra le produzioni dell'ingegno umano. Le opere dell'ingegno, almeno a mio avviso, sono per loro natura tutte non definitive, tutte esposte cioè a quella che Karl Popper chiama la possibile «falsificazione», e sono inoltre, per dirla stavolta in un linguaggio corrente tra noi giuristi, tutte non fungibili. Ritengo peraltro strettamente doveroso segnalare almeno questo: che la *Storia* demartiniana si distingue da molte altre che l'hanno preceduta per almeno tre motivi, sia per la vastità della trattazione, sia per l'approfondimento a volte quasi monografico dei temi principali, sia infine per il metodo di studio della materia.

Per quanto riguarda le prime due caratteristiche (vastità e approfondimento della trattazione), la *Storia della costituzione* regge onorevolmente il confronto col celebrato *Römisches Staatsrecht* in tre volumi e cinque tomi di Theodor Mommsen (pubblicato nel 1871, con successive edizioni del 1876 e del 1887/8 e in piú con un Indice delle fonti edito nel 1978). Per quanto riguarda la terza caratteristica (metodo di studio della materia), essa differisce dallo *Staatsrecht* del Mommsen a causa della sua ispirazione anche alle esigenze del cosí detto materialismo storico (ma, sia ben chiaro, non limitatamente a quelle): dal che dipende il parziale rifiuto di una sistematica generale degli istituti ed anche di una troppo netta distinzione della vicenda romana in periodi. In altri termini, mentre lo *Staatsrecht* mommseniano si presenta diviso in tre grandi blocchi espositivi rispettivamente dedicati alle magistrature, al senato ed alle assemblee popolari (salvo ovviamente a precisare, all'interno dei vari blocchi, quali siano stati gli assetti successivi), la *Costituzione* demartiniana, causa la peculiare attenzione che dedica alle mutazioni economiche e (se e quando vi furono) ai conflitti di classe, si presenta volutamente distinta in un complesso di volumi autonomi. Non vi è dubbio che questi volumi si seguano l'un l'altro adeguandosi approssimativamente all'inevitabile cronologia che porta dal *regnum* arcaico al tardo impero di Occidente. Peraltro la loro autonomia pone in chiara luce la realtà che la cosa pubblica romana, la *res publica Romanorun*, ha mutato varie volte natura, pur se sempre ha salvato in qualche modo, dal primo Romolo all'ultimo Romolo Augustolo, le stesse apparenze esteriori.

Se qualcuno oggi sostenesse che dopo la pubblicazione della «storia costituzionale» di Francesco De Martino non vi sia piú bisogno, o almeno stretto bisogno, di andarsi a leggere il faticoso «diritto statale» di Teodoro Mommsen, De Martino sarebbe il primo a sorridere di questa fanciullaggine. Ma se qualche altro pensasse che della sopravvenuta *Storia* di Francesco De Martino sia possibile fare a meno, essendo sufficiente far capo al *monumentum aere perennius* di Teodoro Mommsen, saremmo del pari di fronte ad una puerile ingenuità. A prescindere dal fatto che fra i due trattati si interpone un secolo denso di pubblicazioni in argomento ed a prescindere dal fatto che in molti punti De Martino si discosta, fondatamente o non fondatamente, dalle tesi sostenute a suo tempo dal Mommsen; a prescindere da ciò, vi è di mezzo la «novità» della analisi socio-economica di influenza marxiana esercitata da De Martino nei confronti di innumerevoli fatti già esaminati da Mommsen. Riesaminare attentamente tali fatti dal punto di vista ignorato (o comunque tralasciato) dal gran Teodoro è dunque assolutamente indispensabile. È una croce di cui il bravo giuspubblicista del contemporaneo, anzi il bravo giurista «tout court», è tenuto oggi come oggi necessariamente a caricarsi, anche se ad alleviargli la fatica può (e deve) affiancarglisi quel buon samaritano degli studi giuridici che è (o si industria di essere) lo storico del diritto e, nella specie, il giusromanista.

8. Ma è poi cosa seria, è cosa conforme alla dignità degli studi di storia giuridica sottoporre la materia anche ad un'analisi di impostazione marxistica?

Parliamoci chiaro. Non pochi sono quelli che lo hanno agli inizi sdegnosamente negato, non dico perché politicamente ostili al comunismo reale ed alle sue premesse teoriche, ma anche o almeno perché sconfortati dall'ingente quantità di presuntuose sciocchezze che sono state dette nel corso di un secolo e piú da numerosissimi «intellettuali» di sinistra, sopra tutto da quelli cosí detti «organici» e da quelli operanti in periodo stalinista e negli immediati dintorni. Tuttavia non si può prescindere dal fatto, ironicamente sottolineato da Rudolph von Jhering in *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz*, che gli studiosi degni di questo nome sono tenuti a scorrere sino alla feccia dell'ultimo tra gli antipatici e gli scalzacani tutta, ma tutta la bibliografia relativa al tema di cui si occupano. Inoltre è difficilmente contestabile che il gioco valga ampiamente la candela. Per esempio, limitandomi alla storia di Roma, è fuor di dubbio che per merito degli studiosi «marxisti», dico di piú «comunisti», dico ancora di piú «sovietici» (faccio per tutti il nome molto rispettabile della Shtaerman), un grande passo in avanti hanno compiuto nel secolo scorso la storia critica della schiavitú e quella del colonato.

D'altra parte, visto che il metodo di indagine marxista si è fatto presente negli studi di storia e in altri campi di ricerca, può un pensatore seriamente pensante non sentirsi obbligato, pur se è di orientamenti non socialistici, a farvi ricorso? De Martino, che per avventura era altresí socialista, ha ritenuto giustamente di no. Dico «giustamente» perché non risponde al vero la pur diffusa opinione che il pensiero di Marx sia una sorta di canone fisso e indiscutibile o che come tale esso sia osservato da chi vi fa capo. Persino Lenin ha notoriamente piú volte sottolinea-

to che le dottrine marxiane hanno soltanto valore di orientamento e di indirizzo, con ciò implicitamente ammettendo che si possano parzialmente o totalmente abbandonare. Quello che importa è solo, visto che quelle dottrine ci sono, tenerle presenti e misurarne la eventuale (ripeto: eventuale) validità.

Ecco il motivo per cui nemmeno è saldamente fondato il rimprovero che alcuni hanno rivolto a De Martino di non aver esplicitamente premesso alla sua *Storia della costituzione romana* l'avvertenza che si sarebbe rifatto (anche) alla metodologia marxista. De Martino avrebbe ben potuto rispondere che la storia è ben altro che il gioco del «bridge», nel quale si dichiara preventivamente il metodo adottato (per esempio, il «Culberston» o il «Fiori napoletano»). Ma egli non era incline all'ironia, sicché si è limitato a replicare che certi interrogativi gli sono sorti solo in corso d'opera e che solo in corso d'opera si è pertanto adoperato per soddisfarli in modo esauriente. Proprio perché io, nel mio piccolo, ho spesso e su vari punti manifestato opinioni divergenti dalle sue, mi astengo in questa sede non solo dal dilungarmi in mie considerazioni critiche (non so se e quanto penetranti), ma anche dal riassumere le principali contestazioni che alla sua *Storia* sono state mosse.

9. Comunque Francesco De Martino non era uomo da puntigliose polemiche. La critica e l'eventuale replica erano da lui esercitate solo entro i confini dello stretto necessario e, in ogni caso, nei limiti del buon gusto. Quanto al diritto romano, egli ne difendeva con misurata fermezza l'alto valore nei confronti di chi ne sia sconsiderato detrattore, ma non ne proclamava orgogliosamente la natura magica di un toccasana.

Di questa pacatezza del vero saggio egli ha dato prova in uno dei suoi ultimi scritti, ancora in corso di pubblicazione, intitolato «Considerazioni sull'unità del diritto privato in Europa». In esso ha giustamente sostenuto che, se alla formazione di un unitario diritto privato europeo si vuole seriamente pervenire, l'esperienza giuridica romana è certamente necessaria, ma non basta. Tanto meno è ragionevole spilluzzicare in quel vastissimo bagaglio di dati (come invece già da molti si fa) solo ciò che sia o che sembri a prima vista utilizzabile, lasciando da parte il resto. Meno ancora è producente miscelare alla svelta l'esperienza giuridica di Roma antica con altre esperienze successive o diverse. Quel che occorre è tenere presente l'esperienza romana per come e per quanto essa è (o meglio, appare ai suoi studiosi) e subordinarla, insieme alle altre di cui si dispone, ad un esame diretto ed attento delle istanze comuni che vengono espresse dalla realtà socio-economica del mondo europeo contemporaneo. Impresa difficile, difficilissima, ai limiti dell'utopico, stante l'attuale ancor notevole diversità delle «nazioni» facenti parte dell'Europa.

Di insuperabile utopismo o, peggio, di perniciosità del programma di un diritto unico europeo, De Martino, a differenza di altri, non ha parlato. Lo ha fatto volutamente, essendo conscio che molte posizioni *pro* o *contra* non sono ancora pienamente mature e chiare. E con ciò egli ha dato a tutti noi la dimostrazione di essere, prima e più che un marxista,

un socialista, un materialista o che altro, uno studioso cauto e uno spirito tollerante. Se è vero, come è vero, quel che ci ha detto John Locke nella sua famosa *Epistula de tolerantia* del 1689, e cioè che la tolleranza è il fondamento del liberalismo, mi si lasci osare di concludere che Francesco De Martino giurista era un autentico liberale.

Napoli. ANTONIO GUARINO